



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994;
- VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999;
- VISTO l'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui le graduatorie permanenti, di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;
- RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio prot.4507 del 29/08/2016 con il quale in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio n. 4616 del 5/08/2016, ha disposto l'inserimento della ricorrente, signora Rotilio Maria Giovanna, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per questa provincia per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- CONSIDERATO che l'inserimento della suddetta candidata nella graduatoria provinciale ad esaurimento è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento della stessa, dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito del ricorso proposto fosse favorevole all'Amministrazione;
- VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4746 del 29/07/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO l'art. 1-quinquies della legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 bis della l.96/2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6095 del 09/07/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente scuola primaria ed infanzia per l'a.s.2021/22, e nello specifico la posizione con riserva della signora Rotilio Maria Giovanna;
- VISTA la Sentenza del TAR Lazio n.8988, pubblicata il 5/08/2020, con cui è stato respinto il ricorso n. di registro 10467/2015 presentato, tra gli altri dalla signora Rotilio Maria;
- VISTA, altresì la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5549, pubblicata il 26/07/2021, con la quale è stato respinto il reclamo avverso la Sentenza TAR 8988/2020;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate sentenze;
- VISTA la nota di questo Ufficio, prot. 8592 del 3/09/2021 con la quale la Sig.ra Rotilio è stata individuata per il contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. "Dante Alighieri" L'Aquila, con espressa richiesta al Dirigente Scolastico di stipulare un contratto condizionato dalla seguente clausola di salvaguardia: "Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'amministrazione";
- VISTO il decreto n. 4764 del 25/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. Alighieri ha concesso all'insegnante Rotilio un periodo di aspettativa per ricongiungimento del coniuge all'estero dal 7/9/2021 al 31/08/2022;

DISPONE

Per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi e per gli effetti del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.2019 n. 159, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, la risoluzione del contratto a tempo indeterminato della sig.ra Rotilio Maria Giovanna, nata il 27/05/1983 Rc.

Pertanto, è annullato il provvedimento di questo Ufficio prot. 8592 del 3/09/2021, con il quale la sig.ra Rotilio Maria Giovanna, è stata individuata destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di scuola primaria comune, con sede presso l'I.C. "Alighieri" L'Aquila, decorrenza giuridica 1/09/2021.

Il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Alighieri" L'Aquila provvederà alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente
Paola Iachini

- Alla docente
- Al sito